



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD019/195

DEL 20/08/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO OCM

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1308/2013 – Reg. (CE) 606/2009 (dal 07.12.2019 Reg. UE 2019/934) - Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 – DGR n. 845 del 24.07.2006. **Autorizzazione, per le produzioni viticole della Regione Abruzzo, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini generici, dei vini varietali senza DOP/IGP, dei vini a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), dei vini a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti. Campagna vendemmiale 2019/2020.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

VISTO, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento (CE) n. 1308/2013, recante norme sulle "Pratiche enologiche di cui all'articolo 80", parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- il **punto A** (limiti di arricchimento) che prevede:
 - **al paragrafo 1**, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - **al paragrafo 2**, i limiti che il suddetto aumento non può superare, con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (CE) n. 1308/2013;
- il **punto B** (operazioni di arricchimento) che fissa le modalità per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui punto A;
- il **punto D** (trattamenti) che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

PRESO ATTO che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, l'Abruzzo è inserito nella

zona C e, pertanto, **il limite massimo dell'arricchimento**, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a gradi 1,5% vol.;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/08 della Commissione, del 28/06/2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n. 606/09 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e visto il Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 del 12 marzo 2019 che abroga a far data dal 07.12.2019 il Reg. (CE) n. 606/09 ed integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda fra l'altro le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e relative restrizioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato II, Sezione A, punto 4. del Reg. (CE) n. 606/09 e l'Allegato II Sez. A punto 4. del Reg. Delegato (UE) n. 2019/934 che si applica a decorrere dal 07.12.2019, che prevedono che ogni Stato membro può autorizzare, per le Regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita ("cuvée") nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

VISTA la Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", in particolare l'articolo 10, comma 2 il quale stabilisce che, *con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;*

VISTO il Decreto Ministeriale n. 278 del 09.10.2012, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 24.07.2006 con la quale si dà mandato al Dirigente del Servizio Promozione delle Filiere (ex Servizio Produzioni Agricole e Mercato), competente in materia di stabilire quanto previsto dall'articolo n. 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 82;

VISTA la richiesta congiunta in data il 31.07.2019 del Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo e dall'Associazione degli Enologi ed Enotecnici Italiani (AEEI) – Sezione Abruzzo e Molise ed assunta al prot. n. RA223581/19 del 31.07.2018;

PRESO ATTO che con tale richiesta si chiede, per la vendemmia 2019/2020, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dell'1,5% vol. dei prodotti destinati a divenire vini, vini varietali, dei vini con Indicazione Geografica (IGP – IGT), dei vini a Denominazione di Origine (DOP - DOC/DOCG) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, ottenuti da tutte le varietà idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo per la vendemmia 2019;

VISTA la nota n. RA224346/19 del 31.07.2019 del **Servizio Promozione delle Filiere** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo con la quale è stato richiesto, agli Enti preposti, il parere tecnico di sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2019/2020;

VISTE le note, acquisite agli atti del Servizio, con le quali sono state trasmesse le relazioni tecniche:

1. del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Ufficio Direttiva nitrati e qualità dei suoli, Coordinamento Servizi vivaistici e Agrometeo, assunta al prot. RA 233367/19 del 12.08.2019;
2. del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo - Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture, assunta al prot. RA 235510/19 del 19.08.2019;

PRESO ATTO che le sopraccitate relazioni hanno attestato che nel complesso l'andamento meteorologico del periodo in esame, relativo alle aree vitate, è stato caratterizzato dalle significative

precipitazioni dei mesi di aprile e maggio che hanno reso difficile il contenimento delle fitopatie. Il mese di giugno è stato particolarmente caldo, con valori termici superiori alle medie stagionali, e limitate precipitazioni. Il mese di luglio si è distinto per il calo delle temperature della seconda decade dovuto ai rovesci e temporali, associati a grandinate in alcune zone della fascia collinare.

In particolare le piogge, verificatesi nel mese di maggio, hanno determinato a partire dalla prima decade di giugno, significative presenze di peronospora, *Plasmopara viticola*, che hanno interessato in modo particolare l'apparato fogliare. L'intensità delle manifestazioni, diffuse in tutto il territorio regionale, hanno causato alterazioni fisiologiche del normale processo di maturazione delle piante con deperimento della superficie fotosintetizzante. Si può desumere che la minore capacità fotosintetica ha determinato un modesto accumulo di zucchero negli acini, pertanto la dotazione zuccherina dei mosti e di conseguenza alcolica dei vini sarà deficitaria;

RITENUTO, pertanto di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini generici, vini varietali senza DOP/IGP, vini DOP, vini IGP e vini spumanti ottenuti da uve raccolte da tutte le varietà idonee alla coltivazione ai sensi dell'articolo n. 81 del Reg. (CE) 1308/2013;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, consentendo tutte quelle ammesse dall'Allegato VIII - Parte I - Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999;

DETERMINA

Ai sensi della normativa e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di prendere atto**, condividendole, delle motivazioni contenute nelle relazioni tecniche, agli atti del Servizio, degli Enti preposti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2019, nella Regione Abruzzo;
2. **di autorizzare**, per la Campagna vendemmiale 2019/2020, secondo le modalità previste dall'Allegato VIII - Parte I del Reg. (CE) 1308/2013 e dal Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, ottenuti nella vendemmia 2019 (Campagna 2019/2020) da tutte le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione e raccolte nella Regione Abruzzo, destinati a diventare:
 - vini senza DOP/IGP;
 - vini varietali senza DOP/IGP;
 - vini DOP e vini IGP;
 - vini spumanti;
3. di consentire per la campagna 2019/2020 l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale di oltre il limite del 13% vol. e non superiore al 15% vol. per i vini a denominazione di origine, giusto quanto previsto all'allegato VIII, Parte I, sezione B, punto 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1308/2013 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e fatte salve le eventuali condizioni più restrittive e stabilite dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP;
4. **di stabilire** che le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale siano effettuate nel limite massimo di 1,5 % vol. secondo le modalità ammesse dall'Allegato VIII - Parte I - Punto B, del Reg. (CE) 1308/2013;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (**BURA**);

6. **di autorizzare**, altresì, la pubblicazione del presente atto, per una maggiore divulgazione a tutti i soggetti interessati, sul sito internet della Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
7. di inviare copia del presente provvedimento:
- al **MIPAAFT** - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea – Settore Vitivinicolo – PIUE 7 – Via XX Settembre, 20 – ROMA;
 - al **MIPAAFT** - ICQRF – Direzione Generale della Prevenzione e Repressioni Frodi - Via Quintino Sella, 42 – ROMA
 - **ICQRF** Italia Centrale Ufficio di Roma – via Quintino Sella, 42 – ROMA;
 - **ICQRF** Italia Centrale Ufficio d'area di Pescara;
 - all'**AGEA** - Ufficio OCM Vino ed altri Aiuti – Via Palestro, 81 - ROMA;
8. **di comunicare** la presente determinazione alle Prefetture e all'ICQRF Italia Centrale Ufficio d'area di Pescara.
-

Il Dirigente del Servizio
(Vacat)
Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022

L'Estensore
Dott.ssa Anna Rita Carboni
(Firmato elettronicamente)

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Anna Rita Carboni
(Firmato elettronicamente)